

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-445	del 17/06/2014
Oggetto	Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione per la Direzione Generale e la Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2014-439	del 12/06/2014
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Dott. Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 17 (diciassette) giugno 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione per la Direzione Generale e la Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.

VISTI:

- la D.D.G. n. 87 del 16/12/2013 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014, del Budget generale e della programmazione di cassa 2014”;
- la D.D.G. n. 88 del 16/12/2013 recante: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2014 ai Centri di Responsabilità”;
- la D.D.G. n. 3 del 07/01/2014 recante: “Assegnazione budget 2014 delle Aree della Direzione”;
- la determinazione n. 328 del 11/05/2010 recante: “Direzione Tecnica. Adesione alla convenzione CONSIP SpA per la fornitura in noleggio di n. 1 fotocopiatrice digitale di fascia alta e dei servizi connessi”;
- la determinazione n. 332 del 12/05/2010 - Direzione Amministrativa. Adesione alla Convenzione CONSIP- LOTTO 2 "Fotocopiatrici 15" per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice digitale di fascia alta”;
- il Regolamento Arpa in materia di approvvigionamento;

PREMESSO:

- che i contratti di noleggio di due fotocopiatrici in uso presso le sedi della Direzione Generale e della Direzione tecnica dell’Agenzia, stipulati a seguito di adesione a convenzione Consip “Fotocopiatrici 15”, scadranno agli inizi di luglio 2014;
- che da parte della Direzione Generale e della Direzione Tecnica di Arpa è stata ravvisata l’esigenza di sostituire, al termine degli attuali contratti, le fotocopiatrici in scadenza con altre fotocopiatrici con le medesime caratteristiche;
- che da parte della Direzione Generale e Direzione Tecnica è stata condivisa, altresì, la necessità, in un’ottica di risparmio economico e di razionalizzazione delle risorse, di procedere ad una ricontestualizzazione e riduzione dei punti stampa e favorire l'utilizzo di apparecchiature multifunzione che garantiscono volumi e qualità di stampa superiori e costi pagina più bassi rispetto a singole stampanti di rete;

- che contestualmente è stata condivisa la necessità, in linea con il Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement, di privilegiare le soluzioni a noleggio rispetto all'acquisto di apparecchiature di stampa, in modo tale da favorire l'estensione della vita utile del bene, garantendo comunque all'amministrazione servizi di assistenza e manutenzione necessari per l'intera durata contrattuale e, nella gestione del fine vita, di non dover effettuare alcuna procedura di dismissione del bene;
- che dopo una approfondita ed opportuna istruttoria sulle attuali esigenze di stampa della Direzione Generale e della Direzione Tecnica, risulta utile ed opportuno procedere alla sostituzione delle due apparecchiature di cui ai contratti di noleggio in scadenza ed all'acquisizione di ulteriori 5 apparecchiature multifunzioni;
- che attualmente sono attive per il noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione la Convenzione, Intercent-ER “ Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4” del 05/10/2012 e la Convenzione Consip SPA“ Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione (fotocopiatrici 22) di fascia media ” del 12/12/2012;
- che per entrambe le Convenzioni suddette è risultata aggiudicataria KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A, con sede legale in Cernusco sul Naviglio (20063 MI), Via Verdi n. 89/91, P. IVA 02973040963;
- che le suddette Convenzioni contengono tutti i termini e le condizioni del servizio di noleggio di fotocopiatrici, pubblicate sui siti internet rispettivamente, www.intercent.it e www.acquistinretepa.it allegate sub A) e sub B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO:

- che dopo una approfondita disamina, compiuta dal Servizio Sistemi Informativi, fra le tipologie di macchine fotocopiatrici offerte nelle convenzioni Intercent-ER e Consip SpA, per le caratteristiche tecniche fornite, per la velocità di stampa e per la produzione di copie si ritiene di dover utilizzare entrambe le convenzioni suddette per i modelli di seguito indicati:
 - tipologie di fotocopiatrici oggetto di convenzione Intercent-ER con le seguenti caratteristiche:
 - il modello ECOSYS M2535DN completo di dispositivo stampante, scanner e fax, in bianco e nero con velocità di stampa 35 copie/minuto;
 - il modello TASKalfa 4501i completo di dispositivo stampante e scanner, in bianco e nero con velocità di stampa 45 copie/minuto;

- tipologie di fotocopiatrici oggetto di convenzione CONSIP con le seguenti caratteristiche:
 - il modello TASKalfa 3501i completo di dispositivo stampante, scanner e fax, in bianco e nero con velocità di stampa 35 copie/minuto;
 - il modello TASKalfa 3551ci completo di dispositivo stampante e scanner + dispositivo opzionale fax, a colori, con velocità di stampa 35 copie/minuto
- che i modelli sopra descritti soddisfano le esigenze della Direzione Generale e della Direzione Tecnica;
- che i servizi in convenzione comprendono:
 - consegna, installazione delle apparecchiature comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale;
 - materiali di consumo (ad esclusione della carta), ivi compreso il toner, necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata dei singoli contratti;
- che le suddette macchine sono tutte a ridotto impatto ambientale per l'utilizzo di materiali eco-compatibili, come la compatibilità della carta riciclata; il contenimento dei consumi energetici; ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC e di rumore. Inoltre, è garantito il servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta, incluse eventuali parti di ricambio delle apparecchiature.
- che il termine di consegna previsto nella Convenzione Intercent-ER è di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura;
- che il termine di consegna previsto nella Convenzione Consip SpA è di 20 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla “Data Ordine”;
- che i contratti avranno durata quinquennale e decorrenza dalla data del verbale di consegna che è da considerarsi come data di installazione;
- che i canoni trimestrali per le fotocopiatrici suddette sono stati quantificati come da allegato C).

RITENUTO:

- di aderire alla Convenzione Intercent- ER “Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4” sottoscritta in data 05/10/2012 tra Kyocera Document Solutions Italia SpA e

l'Agenzia INTERCENT-ER per n. 5 fotocopiatrici, per la tipologia e le sedi di seguito elencate:

Direzione Generale: n. 2 ECOSYS M2535DN complete di dispositivo stampante scanner e fax, n. 2 TasKalfa 4501i complete di dispositivo stampante e scanner;

Direzione Tecnica: n. 1 TasKalfa 4501i completa di dispositivo stampante e scanner;

- di aderire alla Convenzione Consip "Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione (fotocopiatrici 22) di fascia media " sottoscritta in data 12/12/2012 tra Kyocera Document Solutions Italia SpA e Consip SpA, per n. 2 fotocopiatrici, per la tipologia e le sedi di seguito elencate:

Direzione Generale: n. 1 TasKalfa 3501i completa di dispositivo stampante, scanner e fax;

Direzione Tecnica: n. 1 TasKalfa 3551ci completa di dispositivo stampante e scanner + dispositivo opzionale fax;

- che i canoni delle macchine di cui alla Convenzione Intercent-ER non comprendono i costi copia, che pertanto saranno fatturati sulla base degli utilizzi effettivi da conteggiarsi dal contatore di ciascuna fotocopiatrice, ai prezzi unitari e per il n. di copie stimate come da allegato C);
- che i canoni delle macchine di cui alla Convenzione Consip SpA sono comprensivi di un n. di copie, come da allegato C, ritenuto adeguato e non inferiore al fabbisogno stimato;
- di provvedere all'emissione degli Ordinativi di fornitura, secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui trattasi, rese disponibili sui rispettivi siti www.intercenter.it e www.acquistinretepa.it , per le sedi, i modelli e i canoni indicati nell'allegato C);
- di quantificare la spesa presunta per il consumo stimato di copie a trimestre e per tutta la durata quinquennale dei contratti come indicato nell'allegato C;
- di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere gli ordinativi di fornitura, secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui trattasi;
- di demandare alla Direzione Tecnica destinataria, per quanto riguarda le macchine di proprio interesse, il controllo dell'esecuzione della fornitura nonché la liquidazione delle relative fatture;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,

pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

- che sono stati acquisiti, tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, i seguenti codici identificativi gare (CIG derivati):
 - CIG n. ZC50F86E42 per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura a seguito di adesione a Convenzione Intercent-ER;
 - CIG n. ZD90F86EBF per l'emissione degli Ordinativi di Fornitura a seguito di adesione a Convenzione Consip;

DATO ATTO:

- che è stato espresso il parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che Responsabile del procedimento è il Dott. Piero Santovito, Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti, alla Convenzione INTERCENT-ER "Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali 4" sottoscritta in data 05/10/2012 tra Kyocera Document Solutions Italia SpA e l'Agenzia INTERCENT-ER per n. 5 fotocopiatrici, per la tipologia e le sedi di seguito elencate:

Direzione Generale: n. 2 ECOSYS M2535DN complete di dispositivo stampante scanner e fax, n. 2 TasKalfa 4501i complete di dispositivo stampante e scanner;

Direzione Tecnica: n. 1 TasKalfa 4501i completa di dispositivo stampante e scanner;

2. di aderire altresì, alla Convenzione Consip "Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione (fotocopiatrici 22) di fascia media " sottoscritta in data 12/12/2012 tra Kyocera Document Solutions Italia SpA e Consip SpA, per n. 2 fotocopiatrici, per la tipologia e le sedi di seguito elencate:

Direzione Generale: n. 1 TasKalfa 3501i completa di dispositivo stampante, scanner e fax;

Direzione Tecnica: n. 1 TasKalfa 3551ci completa di dispositivo stampante e scanner + dispositivo opzionale fax;

- 3.

4. di provvedere all'emissione degli Ordinativi di fornitura, secondo le modalità previste nelle convenzioni di cui trattasi, rese disponibili sui rispettivi siti www.intercenter.it e www.acquistinretepa.it, per n. 7 macchine multifunzioni, per le sedi, i modelli e i canoni indicati nell'allegato C, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere gli Ordinativi di Fornitura relativi.
6. di demandare alla Direzione Tecnica destinataria, per quanto riguarda le macchine di proprio interesse, il controllo dell'esecuzione della fornitura nonché la liquidazione delle relative fatture
7. di dare atto che i costi complessivi presunti di Euro 18.302,90 + IVA 22% pari ad Euro 22.329,54 relativi al presente provvedimento, comprensivi dei canoni e del costo copie stimato, aventi natura di "Noleggio macchine ufficio" sono a carico (pro quota) dell'esercizio 2014 e successivi sino al 2019 e sono compresi nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento ai Centri di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e della Direzione Tecnica che provvederanno ad effettuare le necessarie registrazioni contabili, compatibilmente con la consegna e l'effettiva decorrenza dei contratti.

Il Responsabile Servizio Sistemi Informativi
(Dott. Piero Santovito)

N. Proposta: PDTD-2014-439 del 12/06/2014

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici multifunzione per la Direzione Generale e la Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/06/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO PER COPIA E STAMPA (FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE) DI FASCIA MEDIA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 - CIG 51614356E6

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Cernusco S/Naviglio (20063 MI), Via Verdi 89/91, capitale sociale Euro 5.325.115,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco S/Naviglio (20063 MI), Via Verdi 89/91, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Keiji Hayashi, giusta poteri allo stesso conferiti dal CDA con atto del 15 luglio 2011 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO

1. che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

2. che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di *"Information Technology"*;
3. che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 07 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
4. che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
5. che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
6. che in data 7 marzo 2012 la Consip S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 225 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stipulato l'Accordo Quadro (AQ) per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni con gli operatori economici che seguono: i) Sharp Electronics Italia S.p.A. ii) Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (già Kyocera Mita Italia S.p.A.); iii) Olivetti S.p.A., quali aggiudicatari della predetta procedura selettiva ex art. 59 D.lgs. 163/06 e s.m.i;
7. che con gli operatori economici aggiudicatari del summenzionato Accordo Quadro si è proceduto e si procederà all'esperimento di Appalti Specifici (AS), che saranno affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra i suddetti operatori economici, alle condizioni già espresse nell'Accordo Quadro e meglio precisate nei rispettivi Appalti Specifici;
8. che ai sensi dell'articolo 2, comma 226, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con gli operatori economici risultati aggiudicatari del rispettivo Appalto Specifico, verranno stipulate le Convenzioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

9. che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
10. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
11. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
12. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla documentazione dell'Accordo Quadro per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
13. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata da The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. - Milano Branch, con sede in Milano, Via della Liberazione n. 18 ed avente n. 3023/13 per un importo di Euro 1.224.821,44 = (*unmilione duecentoventiquattromilaottocentoventuno/44*) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la cauzione rilasciata da The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. - Milano Branch, con sede in Milano, Via della Liberazione n. 18 ed avente n. 3024/13 per un importo pari ad Euro 100.000,00= (*centomila/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd, sede Olandese ed avente n. V0100050204 stipulata con le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
14. che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
15. che il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

presente Convenzione;

16. che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Richiesta di Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato tecnico e relative appendici*) l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Condizioni Generali*).

Si precisa che nel presente documento e nei suoi allegati, ove si faccia generico riferimento all'Offerta Tecnica, è da intendersi l'Offerta Tecnica complessiva, ossia l'Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AQ unitamente all'Offerta Tecnica del Fornitore presentata in fase AS.

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Appendice al Capitolato Tecnico** di cui all'Allegato A1;
 - c) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - d) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - e) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - f) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - g) **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria del Lotto 1 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Apparecchiature**: le macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

fascia media in noleggio e i servizi connessi oggetto della fornitura;

i) **Quantitativo massimo della Convenzione:** si intende, relativamente al Lotto 1, il quantitativo massimo della fornitura corrispondente a n. 5.000 apparecchiature di stampa e copia tra cui le Multifunzione A3 monocromatiche (Configurazione "A") e Multifunzione A3 a colori (Configurazione "F");

j) **Importo massimo della Convenzione:** l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara per il numero di rate ed indicate nella Tabella 1 per il Lotto 1 del paragrafo 3.1.2 della Richiesta di Offerta corrispondente a Euro 14.409.664,00 (quattordicimilioniquattrocentonovemilaseicentosessantaquattro/00);

k) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo):** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di macchine per ufficio per copia e stampa (Fotocopiatrici Multifunzione) di fascia media in noleggio, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture di multifunzione di fascia media e relative al Lotto 1:
 - Configurazione "A": Multifunzione formato A3 monocromatica di 25 pagine/minuto;
 - Configurazione "F": Multifunzione formato A3 a colori di 25 pagine/minuto;
 - Dispositivi e servizi opzionali, previsti per entrambe le configurazioni e, segnatamente:
 - Cassetto aggiuntivo
 - Finitura
 - Fax
 - Servizio di sicurezza

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 5.000 multifunzione.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il fornitore si impegna a prestare i seguenti servizi/attività connessi alla fornitura e, segnatamente:
 - consegna e installazione;
 - affiancamento agli utenti;
 - call - center;
 - gestione e manutenzione delle apparecchiature;
 - ritiro per il trattamento dei materiali di consumo;
 - gestione da remoto;
 - trasmissione dei dati per l'attivazione del Sito internet delle Convenzioni;
 - gestione della fornitura;
 - reportistica;
 - istituzione dei responsabili (generale e provinciale) del servizio;
 - cessazione attività/attività di fine convenzione;

tutto come descritto nel Capitolato Tecnico.

4. Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e al rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le apparecchiature oggetto della presente Convenzione.

6. Le predette forniture dovranno essere fornite con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
7. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 24 dicembre 2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito anche eventualmente incrementato sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei), 48 (quarantotto), 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di "Installazione" di cui al Capitolato tecnico.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) garantire che le Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinalivi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti e/o a Consip S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica;
 - d) manlevare l'Amministrazione contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinalivi di Fornitura;
 - e) garantire le figure dei Responsabili generale e provinciale del servizio come definiti e con i requisiti di cui al Capitolato Tecnico.
2. Per far fronte agli Ordinalivi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 15, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinalivo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.

Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinalivo di fornitura, la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE, VERIFICA E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinalivo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinalivo di Fornitura.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature nonché, laddove espressamente richiesto dall’Amministrazione, ritiro e trattamento dei materiali di consumo.
3. Unitamente a ciascuna apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare quanto indicato nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore dovrà rispettare, pena l’applicazione di penali di cui oltre, i termini perentori previsti nei paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico.
5. Al momento dell’installazione dell’Apparecchiatura, il Fornitore deve prestare il servizio di affiancamento agli utenti secondo quanto stabilito e con le modalità indicate nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

Al termine del positivo completamento della procedura di installazione e delle attività di verifica di cui al Capitolato Tecnico, verrà redatto apposito “verbale di installazione” in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale si dovrà dare atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell’Ordinativo di fornitura, la data dell’avvenuta installazione, il numero progressivo dell’Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, l’attestazione dell’avvenuta attività relativa al servizio di affiancamento degli utenti o della rinuncia al servizio da parte dell’Amministrazione Contraente.
6. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare le verifiche di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata su richiesta di ciascuna Amministrazione contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico.
7. La verifica si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le Apparecchiature consegnate siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche sono a carico del Fornitore. Delle operazioni di verifica verrà dato atto nel verbale di installazione.
8. In caso di verifica positiva, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle Forniture rese disponibili.
10. Al termine del periodo del noleggio, ovvero nel caso di risoluzione e/o recesso dal Contratto di noleggio, il Fornitore dovrà disinstallare e ritirare, a proprie spese, le Apparecchiature, nei tempi e nei modi descritti nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Contestualmente al ritiro, verrà effettuata la lettura del contatore dell’Apparecchiatura per la fatturazione delle eventuali copie eccedenti come indicato al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

11. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore e, comunque, tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
12. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi di: consegna ed installazione, affiancamento agli utenti, call center, gestione e manutenzione delle Apparecchiature, ritiro per il trattamento dei materiali di consumo e gestione da remoto, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura ed alle modalità e ai termini stabiliti nella presente Convenzione, e nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico e numero fax dedicati, attivi nei giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3 e 5.4.1 del Capitolato Tecnico. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo di chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data e ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

5. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "A".
6. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero secondo i Requisiti di Qualità, che costituiscono il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica. In particolare per ogni configurazione, durata contrattuale e livello di produttività, sono indicati:
 - a) il canone trimestrale posticipato di noleggio di ciascuna apparecchiatura;
 - b) eventuale corrispettivo relativo al numero di Copie eccedenti il quantitativo minimo stabilito;
 - c) eventuali opzioni.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Nel caso in cui il numero delle copie ecceda del 100% i quantitativi indicati in fase di ordine, su proposta del Fornitore

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

e previo consenso dell'Amministrazione, potranno essere concordate modalità di fatturazione del corrispettivo relativo al numero di copie eccedenti con cadenza minimo annuale dalla data di installazione dell'Apparecchiatura. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000015506041, intestato al Fornitore presso The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd, Viale della Liberazione 2, 20124 Milano, Codice IBAN IT67M0348701600000015506041. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dell'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Le Amministrazioni contraenti si obbligano sin d'ora a ricevere le fatture attraverso posta elettronica (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara dell'Accordo Quadro, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

ARTICOLO 12 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'Apparecchiatura quanto a corredo della stessa. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1% (uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la disinstallazione di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per il ritiro per il trattamento dei materiali di consumo di cui al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del canone trimestrale di noleggio delle Apparecchiature oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
 - a) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura ovvero per la sostituzione delle Apparecchiature, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) per ogni ora lavorativa di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, per la consegna del materiale di consumo, rispetto ai termini stabiliti di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.
4. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5.1.1 e 5.1.2, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente o a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico:

- a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa, di cui al paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico,
- b) per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center, di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico,

il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il numero di risposte entro 20" (venti secondi) delle chiamate ricevute nel mese dal Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute nel mese dal Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13 CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 28 novembre 2013 da The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. - Milano Branch, con sede in Milano, Via della Liberazione n. 18 ed avente n. 3023/13 per un importo di Euro 1.224.821,44 = (*unmilione duecentoventiquattromilaottocentoventuno/44*), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato per il Lotto 1 una cauzione rilasciata da The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd. - Milano Branch, con sede in Milano, Via della Liberazione n. 18 ed avente n. 3024/13 in data 28 novembre 2013 pari ad un importo di Euro 100.000,00 (centomila/00 Euro).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo Quadro, nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
 - a. qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - b. qualora il Fornitore venga meno agli obblighi di cui al precedente articolo 6, comma 1;
 - c. qualora il Fornitore non metta a disposizione l'Apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica di cui al successivo art. 17;
 - d. qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15 SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - consegna e installazione;
 - affiancamento utenti;
 - gestione e manutenzione delle apparecchiature;
 - ritiro per il trattamento dei materiali di consumo;
 - gestione da remoto;
 - cessazione attività/attività di fine convenzione;
 - tutte le attività previste contrattualmente per le quali le pubbliche amministrazioni richiedono il N.O.S.I.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio (*Generale e Provinciale*), nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente Responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

FUORI PRODUZIONE

1. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro e/o di un singolo Appalto Specifico, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna delle Apparecchiature offerte a causa della messa "*fuori produzione*" delle stesse da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi, a Consip S.p.A., allegando, contestualmente, idonea dichiarazione contenente precisa indicazione delle Apparecchiature offerte in sostituzione e che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte e oggetto dello stipulato Accordo Quadro e/o Appalto Specifico.
2. Nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione il Fornitore dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. le Apparecchiature per l'effettuazione della verifica tecnica.
3. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili a Consip S.p.A. le nuove Apparecchiature per l'effettuazione della seconda verifica tecnica.
4. In caso di mancata messa a disposizione dell'Apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro o il singolo Appalto Specifico.
5. In seguito alla sostituzione delle Apparecchiature offerte, il Fornitore dovrà inviare la documentazione, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico, al fine di consentire l'aggiornamento del Sito Internet delle Convenzioni.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 12 dicembre 2013

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

IL FORNITORE

Dott. Keiji Hayashi

C.F.: HYSKJE60P20Z219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, installazione e disinstallazione, verifica e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Costi della sicurezza); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Fuori produzione); Articolo 18 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 12 dicembre 2013

IL FORNITORE

Dott. Keiji Hayashi

C.F.: HYSKJE60P20Z219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014

Appalto specifico avente ad oggetto la stipula di convenzioni ex art. 26 l. n. 488/1999 per la fornitura di macchine per ufficio per copia e stampa (fotocopiatrici multifunzione) di fascia media in noleggio e dei servizi connessi

Convenzione

Classificazione Consip Public

**CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE
FOTOCOPIATRICI DIGITALI 4**

CIG. 3568330710

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (C.F.91252510374) (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., CF 01788080156 sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), via Verdi n. 89/91, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 01788080156, P. IVA 02973040963, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), via Verdi n. 89/91, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Keiji Hayashi, giusti poteri allo stesso conferiti dalla Deliberazione (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 18/11/ 2011;

b) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

d) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (**i.e. contratti**), nei quali saranno specificate le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dagli Allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni:** le Amministrazioni e/o Enti contraenti presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna presso le quali il Fornitore si impegna a consegnare i beni e a prestare i servizi richiesti;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e dei servizi connessi;
- e) Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- f) Verbale di istallazione:** verbale sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore all'atto della consegna ed istallazione delle apparecchiature;
- g) Data di istallazione:** data riportata nel verbale di istallazione da cui inizia a decorrere il tempo di noleggio delle apparecchiature (3 o 5 anni per le fotocopiatrici, tempo residuo per i dispositivi opzionali richiesti in data successiva all'Ordinativo di Fornitura delle fotocopiatrici cui i dispositivi sono collegati).

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali e di tutti gli altri servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a prestare il servizio di noleggio di fotocopiatrici e di eventuali dispositivi opzionali, nonché i servizi inclusi nel canone di noleggio e quelli extra canone di noleggio, se richiesti dalle Amministrazioni Contraenti, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 5.847.652,60, IVA esclusa.
3. All'atto della formulazione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno scegliere due differenti durate del contratto di noleggio, pari a 3 anni ovvero 5 anni, a decorrere dalla "Data di installazione" riportata nel Verbale di Installazione sottoscritto dall'Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all'installazione delle fotocopiatrici di base.
4. Il quantitativo indicato nell'Ordinativi di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che dall'ordinativo di fornitura, esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
6. L'Agenzia potrà richiedere al Fornitore una variazione del quantitativo solo nei termini posti dall'articolo 311 del D.P.R. 207/2010.
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni e le successive richieste di consegna inviate dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Verdi, n. 89/91, telefono n. 02/92179235-02/92179323 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/92179390.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni dovranno specificare le quantità da consegnare e l'indirizzo/i di consegna dei prodotti. Gli Ordinativi di Fornitura sono inviati e/o trasmessi a mezzo lettera raccomandata a.r., fax o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche
6. L'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi a più di una apparecchiatura non potrà avvenire mediante consegne e installazioni ripartite, salvo diverso espresso accordo scritto tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente. In ogni caso, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno avvenire entro i termini previsti nel successivo articolo 11.
7. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 – Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, commi 6 e 7, la Convenzione verrà considerata conclusa.

4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Le singole forniture ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura potranno avere una durata corrispondente a:
 - 3 (tre) anni a decorrere dalla “Data di installazione” riportata nel Verbale di Installazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’installazione delle fotocopiatrici di base;
 - 5 (cinque) anni a decorrere dalla “Data di installazione” riportata nel Verbale di Installazione sottoscritto dall’Amministrazione e dal Fornitore ad eccezione dei dispositivi opzionali richiesti successivamente all’installazione delle fotocopiatrici di base.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel

corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e s.m. l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il DUVRI predisposto dall'Agenzia riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dei contraenti.
13. Inoltre ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;
 - b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
4. I centri di assistenza tecnica, ai sensi del paragrafo 4.10 dell'Allegato 4 Capitolato Tecnico, sono ubicati come segue:
- Provincia Bologna:** x Service S.r.l. sede Bologna, via degli Orti n. 44; telefono 0515879776; fax 0515879777;
- Provincia Bologna:** G.M.2 sas sede Argelato (BO) via d.Scudai BL, 38/bis telefono 051864618; fax 0516647915;
- Provincia di Ferrara:** Tecnoservice s.n.c. sede Ferrara via Caselli n. 13/A; telefono 0532978703; fax 0532978699;
- Provincia di Modena:** Copia Modena s.n.c. sede Modena via Via Bembo n. 38; telefono 059331606; fax 059330062;
- Provincia di Parma:** Merli Piero & C. srl sede Parma via G. Verdi n. 9; telefono 0521283860; fax 0521221504;
- Provincia di Parma:** Buzzetti Rag. Giuseppe sede Busseto, via Roma, 62; telefono 0524930005; fax 052491414;
- Provincia di Piacenza:** Inside S.r.l. sede Piacenza via Emilia Parmense n. 148d; telefono 0523592846; fax 0523623083;
- Provincia di Reggio Emilia:** Pace S.p.A. Reggio Emilia via Raffaello Sanzio n. 25; telefono 0522516950; fax 0522516449;
- Provincia di Forli-Cesena:** S.C.M. s.n.c. sede Cesena via Longo n. 170; telefono 0547600232; fax 0547600638;
- Provincia di Ravenna:** Carapia s.a.s. sede Lugo via Foro Boario n. 123; telefono 0545315000; fax 054532960;
- Provincia di Rimini:** Fabbriufficio di Alberto Fabbri sede San Giovanni in Marignano via Malpasso n. 1707; telefono 0541956191; fax 0541957881.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto della stessa nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, così come specificato all'art. 12.
2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al "piano", rimozione e asporto dell'imballaggio, installazione, ecc.
3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura;
 - per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell'Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell'arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell'arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l'Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell'Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l'Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l'Amministrazione Contraente con comunicazione via fax e/o posta e/o e-mail, indicando il numero dell'Ordinativo di Fornitura.
5. L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all'Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.
6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne verificato la funzionalità come da Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d'uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle apparecchiature installate.
7. All'atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all'Ordinativo di Fornitura. La data del suddetto verbale è da considerarsi come Data di Installazione e quindi la data da cui decorrono i termini del noleggio delle fotocopiatrici.

8. Entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del contratto di noleggio o dal recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature.
9. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
10. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna delle apparecchiature entro i suddetti termini, l'Amministrazione contraente potrà procedere direttamente all'approvvigionamento sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo "Penali".

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Oltre al servizio di noleggio delle fotocopiatrici, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico:
 - **Consegna, installazione, predisposizione e ritiro delle apparecchiature** ed eventuali dispositivi opzionali entro i termini stabiliti nella presente Convenzione all'articolo 11 e nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.1
 - **Assistenza e manutenzione:** il servizio deve essere richiesto dall'Amministrazione al Fornitore mediante le modalità previste nel Capitolato Tecnico paragrafo 4.2.
 - **Affiancamento agli utenti:** il Fornitore è obbligato a fornire, contestualmente all'attività di installazione e di verifica della funzionalità delle apparecchiature, un'attività di affiancamento agli utenti come descritto nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.3.
 - **Fornitura di materiale di consumo:** le richieste del materiale di consumo, con la sola eccezione della carta, dovranno essere soddisfatte entro 72 (settantadue) ore naturali e consecutive dalla richiesta dell'Amministrazione, esclusi sabato domenica e festivi. Il Fornitore si obbliga affinché, presso i locali dell'Amministrazione, sia sempre presente una dotazione toner di scorta per ciascuna fotocopiatrice installata.
 - **Ritiro e smaltimento del materiale di risulta:** il Fornitore si impegna a ritirare il materiale di risulta nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.5.
 - **Servizio di Call Center:** il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Agenzia almeno un numero verde di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, dedicati unicamente alla presente fornitura, idonei a svolgere le attività descritte nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.6.
 - **Reportistica:** il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.7.
 - **Servizio di gestione remota delle apparecchiature:** su richiesta delle Amministrazioni, il Fornitore dovrà fornire un software di gestione remota delle apparecchiature, come indicato al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico.
2. **Trasmissione all'Agenzia del catalogo prodotti informatizzato,** relativo ai beni oggetto della presente Convenzione: il Fornitore si obbliga, a consegnare alla Agenzia, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione, le informazioni previste nel Capitolato Tecnico al paragrafo 4.8. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile:
 - scegliere il tipo e la quantità del prodotto da ordinare con relativo costo globale,

- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
 - inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore,
 - stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
3. Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
 - monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, e dietro il pagamento di un corrispettivo (non incluso nel canone di noleggio) definito nell’Offerta Economica il **Servizio di Ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate**. Il Fornitore si fa carico, in via esclusiva, di ogni onere o spesa inerenti la rimozione, il ritiro e lo smaltimento delle fotocopiatrici usate, di qualsiasi tipo modello o marca, già di proprietà dell’Amministrazione stessa. Tale obbligo è da intendersi, al massimo, nelle quantità pari al numero di fotocopiatrici richieste nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio dovrà essere erogato entro 30 giorni dalla data indicata nell’Ordinativo di Fornitura. Il corrispettivo per tale servizio è da intendersi comprensivo di tutte le attività che vanno dal ritiro “al piano” fino allo smaltimento delle fotocopiatrici. Al fine del ritiro delle fotocopiatrici usate è richiesto in capo al Fornitore il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base delle seguenti voci di costo:

TABELLA A – costo apparecchiature di base

Descrizione	Canone trimestrale offerto	
	12	20
Numero di canoni trimestrali		
FS 1135MFP Fotocopiatrice B/N con velocità 35 copie al minuto	€ 36,06	€ 22,16
TASKalfa 3500i Fotocopiatrice B/N con velocità 35 copie al minuto	€ 147,91	€ 93,78
TASKalfa 4500i Fotocopiatrice B/N con velocità 45 copie al minuto	€ 173,81	€ 109,32
TASKalfa 6500i Fotocopiatrice B/N con velocità 45 copie al minuto	€ 330,81	€ 206,60
TASKalfa 3550ci Fotocopiatrice Colori con velocità 35 copie al minuto	€ 210,74	€ 132,66

TABELLA B – costi dispositivi opzionali

Descrizione	Canone trimestrale offerto	
	12	20
Numero di canoni trimestrali		
TASKalfa 3500i: dispositivo opzionale fax	€ 18,53	€ 11,69
TASKalfa 4500i: dispositivo opzionale fax	€ 18,53	€ 11,69
TASKalfa 4500i: dispositivo opzionale fascicolatore	€ 21,25	€ 13,37

TABELLA C – Costo copia

Descrizione	Prezzo unitario
FS 1135 MFP Costo copia bianco e nero - Velocità 35 copie al minuto	€ 0,01003
TASKalfa 3500i Costo copia bianco e nero - Velocità 35 copie al minuto	€ 0,00368
TASKalfa 4500i Costo copia bianco e nero - Velocità 45 copie al minuto	€ 0,00299
TASKalfa 6500i Costo copia bianco e nero - Velocità 65 copie al minuto	€ 0,00354
TASKalfa 3550ci Costo copia bianco e nero - Velocità 35 copie al minuto	€ 0,00412
TASKalfa 3550ci Costo copia colori - Velocità 35 copie al minuto	€ 0,02630

TABELLA D – Costo ritiro e smaltimento

Descrizione	Prezzo unitario
Ritiro e smaltimento Fotocopiatrici usate	€ 100,00

come segue:

- canone trimestrale posticipato relativo al noleggio per 36 ovvero 60 mesi (quindi 12/20 canoni trimestrali complessivi) delle fotocopiatrici, comprensivo altresì della fornitura dei materiali di consumo, dei dispositivi opzionali, qualora richiesti contestualmente alle fotocopiatrici, dei servizi accessori e di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale;
 - al costo per copia in **bianco e nero**, derivante dal numero di copie conteggiate dal contatore di ciascuna fotocopiatrice, calcolato, al termine di ogni trimestre, dal Fornitore o, se richiesto, in contraddittorio con la singola Amministrazione richiedente;
 - al costo per copia **a colori**, derivante dal numero di **copie a colori** conteggiate dal contatore di ciascuna **fotocopiatrice a colori**, calcolato, al termine di ogni trimestre, dal Fornitore o, se richiesto, in contraddittorio con la singola Amministrazione richiedente;
 - costo per il ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici se richiesto dall'Amministrazione;
 - canone trimestrale posticipato aggiuntivo, relativo al noleggio di eventuali dispositivi opzionali, ove richiesti dalle Amministrazioni Contraenti successivamente alle fotocopiatrici.
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi

1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
2. Gli Ordinativi di Fornitura di carattere continuativo, di durata superiore a 12 mesi, possono essere adeguati solo dopo 12 mesi dalla stipula dei medesimi, anche se *medio tempore* sia intervenuto l'adeguamento della Convenzione.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. In particolare, la prima fattura relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà emessa dal Fornitore allo scadere dei primi tre mesi di noleggio a partire dalla "Data di Istallazione". Il costo copia, sia per le copie b/n che colori, verrà fatturato con cadenza

trimestrale. All'uopo si precisa che sarà esclusivo onere del Fornitore, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, procedere al conteggio delle copie effettuate mediante la lettura del contatore presente su tutte le fotocopiatrici, anche in contraddittorio con un rappresentante dell'Amministrazione contraente. Se richiesto dall'Amministrazione il numero di copie dovrà essere riportato su un documento controfirmato dall'Amministrazione stessa. Si precisa che per quanto riguarda esclusivamente le macchine fotocopiatrici a colori il Fornitore deve procedere, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, al conteggio distinto delle copie effettuate in **b/n** e delle copie effettuate **a colori** mediante la lettura del contatore. Se richiesto dall'Amministrazione il numero di copie distinto come sopra dovrà essere riportato su un documento controfirmato dall'Amministrazione stessa.

3. Il Fornitore, dopo averne dato comunicazione all'Amministrazione contraente, potrà fatturare il totale del costo copia maturato in un trimestre nella fattura relativa al trimestre successivo, pertanto, il Fornitore potrebbe emettere la prima fattura relativa al solo canone di noleggio del primo trimestre, la seconda relativa al canone di noleggio del secondo trimestre più il totale del costo copia del primo, fino ad arrivare all'ultima fattura relativa al solo totale costo copia dell'ultimo trimestre di validità del contratto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato dall'Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Strutture regionali effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatrici. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Struttura contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione sono effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestata dal timbro di arrivo.
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
7. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
8. L'importo delle predette fatture è bonificato, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma precedente, sul conto corrente n. 100000008485, intestato al Fornitore, presso Intesa San Paolo S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT84 I030 6933 4611 0000 0008485.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.
12. I pagamenti verranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni della presente Convenzione. In corso di esecuzione le Amministrazioni aderenti alla Convenzione effettueranno la verifica di conformità diretta ad

accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nella Convenzione medesima, L'Agenzia si riserva la facoltà di svolgere attività di supervisione e controllo rispetto alle prestazioni rese nell'ambito della presente Convenzione.

13. Il fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono quelli indicati all'articolo 15, comma 8.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia .
7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia e alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione per l'erogazioni delle seguenti attività:
 - consegna, installazione e disinstallazione delle fotocopiatrici e/o dispositivi opzionali;
 - consegna del materiale di consumo;
 - ritiro del materiale di risulta;
 - ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate,l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari **all'1 per mille** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all' Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino delle apparecchiature/dispositivi opzionali, di cui all'articolo 12 del presente documento, Servizi Accessori "Assistenza e Manutenzione", l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari **a 1 per mille** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all'articolo 12 Servizi Accessori "Assistenza e Manutenzione", l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari **a 1 per mille** del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato come dall'articolo 12 della presente Convenzione, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a **0,3 per mille del valore della Convenzione**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l'attivazione del Call Center, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale **a 0,3 per mille del valore della Convenzione** per ogni settimana di mancata operatività.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l'Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per

iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
14. L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali) eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n.163/2006. L'importo della cauzione è ridotto del 50% per il Fornitore in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006 comprovato da idonea documentazione. In caso di RTI la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le ditte facenti parte del RTI siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 75, comma 7, D.Lgs 163/2006 comprovata dalla relativa documentazione.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi

dalle singole Amministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dalla Agenzia.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 – Possesso dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce il possesso dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 21 – Sicurezza, Privacy e Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'Articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'Articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
 - l) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della presente Convenzione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo Penali;
 - g) nei casi previsti dall'articolo Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa;
 - h) nei casi di cui all'articolo Riservatezza;
 - i) nei casi di cui all'articolo Subappalto;
 - j) nei casi di cui all'articolo Trasparenza;
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - n) variazione della normativa come da Capitolato Tecnico, paragrafo 8;
 - o) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
9. L'Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R.

n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all'Agenzia. In tal caso, l'Agenzia, fermi restando i casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Articolo 23 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 24 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Consegna, installazione e messa in opera;
 - Affiancamento utenti;
 - Ritiro delle apparecchiature a fine noleggio o in caso di recesso dal contratto;
 - Ritiro e smaltimento fotocopiatrici usate,
 - Ritiro e smaltimento del materiale di risulta
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del

subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29 - Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Moreno Astesani il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0292179328, cellulare 3483189100 numero di fax 0292179390, indirizzo e-mail: moreno.astesani@dit.kyocera.com.

Articolo 30 - Innovazione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 31 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 32 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti la competenza è determinata in base alla normativa.

Articolo 33 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'Articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
1. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'Articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'Articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'Articolo 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 35 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 05 Ottobre 2012

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Keiji Hayashi, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguatezza dei prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Possesso dei prodotti), Articolo 21 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Innovazione tecnologica), Articolo 31 (Conciliazione presso le CCIAA), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Verifiche sull'esecuzione del contratto), Articolo 36 (Clausola finale).

Bologna, lì 05 Ottobre 2012

IL FORNITORE

Rep.n. 1305

Certifico io sottoscritta Anna Maria Biavati, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295/2206, che i signori:

Anna Fiorenza, nata a Potenza il giorno 01 del mese di Novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2. (codice fiscale FRNNNA51S41G942T);

Keiji Hayashi, nato a Kudamatsu (Giappone), il giorno 20 del mese di settembre dell'anno 1960 e residente a Milano, in via Francesco Primaticcio ,numero civico 140, (codice fiscale HYSKJE60P20Z219F);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 05 Ottobre 2012

CONVENZIONE INTERCENT-ER

ALLEGATO C

Sezione Struttura	Ubicazione	Modello Kyocera	canone trimestrale (Iva esclusa)	copie incluse nel canone	Copie stimate a trimestre	costo copie	canone trimestrale copie (Iva esclusa)	canone trimestrale copie incluse (Iva esclusa)	canone annuale copie incluse (Iva esclusa)	canone quinquennale copie incluse (Iva esclusa)	canone quinquennale copie incluse (Iva inclusa)
DG	BOLOGNA, via Po 5	ECOSYS M2535DN	€ 22,16	0	7.500	0,01003	€ 75,23	€ 97,39	€ 389,54	€ 1.947,70	€ 2.376,19
DG	BOLOGNA, via Po 5	ECOSYS M2535DN	€ 22,16	0	2.000	0,01003	€ 20,06	€ 42,22	€ 168,88	€ 844,40	€ 1.030,17
DG	BOLOGNA, via Po 5	TASKalfa 4501i	€ 109,32	0	20.000	0,00299	€ 59,80	€ 169,12	€ 676,48	€ 3.382,40	€ 4.126,53
DG	BOLOGNA, via Po 5	TASKalfa 4501i	€ 109,32	0	20.000	0,00299	€ 59,80	€ 169,12	€ 676,48	€ 3.382,40	€ 4.126,53
DIREZIONE TECNICA	BOLOGNA, LARGO Caduti Del Lavoro, 6	TASKalfa 4501i	€ 109,32	0	25.000	0,00299	€ 74,75	€ 184,07	€ 736,28	€ 3.681,40	€ 4.491,31
CONVENZIONE CONSIP											
DG	BOLOGNA, via Po 5	TASKalfa 3501i	€ 118,07	12.000	12.000	*0,0025	0,00000	€ 118,07	€ 472,28	€ 2.361,40	€ 2.880,91
DIREZIONE TECNICA	BOLOGNA, Viale Filopanti 20/22	TASKalfa 3551ci	€ 135,16	b/n 2.400	b/n 2.400	*0,0025	0,00000	€ 135,16	€ 540,64	€ 2.703,20	€ 3.297,90
				color 600	color 600	*0,0250	0,00000				
€ 22.329,53											

* costo copie aggiuntive (eventuali) rispetto a quelle incluse nel canone